



di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma I, n. 10 della legge 154/1981; precisando che il convenuto si è bensì dimesso da detta carica, ma oltre il termine consentito.

I.2.- Tammacco Saverio si è opposto alle avverse richieste con comparsa di risposta del 15.02.2021 eccependo sia l'insussistenza della causa di ineleggibilità sia la tempestività della cessazione dall'incarico. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda.

I.3.- Il P.M., con nota del 25.02.2021, ha concluso per il rigetto del ricorso sul duplice presupposto dell'inapplicabilità della causa di ineleggibilità nonché della tempestiva conoscenza di fatto delle dimissioni per effetto della pubblicazione, in data 12.08.2020 sul sito web della Regione Puglia, della delibera di modifica societaria.

II.- La domanda non è meritevole di accoglimento.

II.1.- In fatto, risulta documentalmente - oltreché per non contestazione tra le parti - che Tammacco Saverio in data 04.07.2017 è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione di Puglia Sviluppo S.p.A.. La conferma della nomina è avvenuta in data 09.07.2020 ed iscritta nel registro delle imprese in data 24.08.2020. Con nota PEC del 29.07.2020 egli ha comunicato le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. 1, fascicolo convenuto) e con nota PEC del 30.07.2020 ne ha fatto comunicazione anche al Presidente della Regione Puglia (doc. 2). In data 10.09.2020 l'atto di dimissioni del consigliere Tammacco è stato iscritto nel registro delle imprese (cfr. visura camerale, doc. 2, fascicolo ricorrente) in conformità alla domanda presentata in data 13.08.2020 (doc. 6, fascicolo convenuto). Con decreto prot. n. 324 del 03.08.2020 (doc. 4) il Presidente della Regione Puglia ha indetto le consultazioni elettorali per i giorni 20 e 21 settembre 2020, con termine di scadenza per la presentazione delle liste al 22.08.2020. In data 18.08.2020 Tammacco Saverio ha accettato la candidatura nella lista circoscrizionale del Gruppo denominato "La Puglia Domani" (doc. 7). In data 29.10.2020 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari ha proclamato gli eletti (doc. 5, fascicolo ricorrente). Nella prima seduta del

26.11.2020 il Consiglio Regionale della Puglia ha deliberato la convalida degli eletti e, tra gli altri, anche quella del convenuto Tammacco Saverio (doc. 9, fascicolo convenuto).

II.2.- Ciò premesso in fatto, alla luce della domanda giudiziale di Conte Domenico occorre verificare in diritto se la carica di consigliere di amministrazione della società Puglia Sviluppo S.p.A. determinava l'ineleggibilità del convenuto Tammacco Saverio nonché se le sue dimissioni siano state o meno tempestive. Con la precisazione che le cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere Regionale della Puglia sono quelle di cui all'art. 6, legge regionale n. 2/2005 che, a sua volta, richiama *per relationem* anche le ipotesi di cui all'art. 2 della legge nazionale 154/1981 (legge nazionale bensì abrogata, ma con l'eccezione delle disposizioni previste, appunto, per i consiglieri regionali).

II.2.1.- Quanto alla causa di ineleggibilità rilevante nel caso di specie deve osservarsi quanto segue.

II.2.1.1.- Deve affermarsi in astratto che la carica di componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali rientra nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 10, della legge 154/1981. La disposizione citata, nella parte in cui menziona "*i legali rappresentanti ed i dirigenti*", deve essere interpretata nel senso che per "*dirigenti*" devono intendersi tutti coloro i quali svolgano funzioni di tipo direttivo pur non avendo la rappresentanza legale e la facoltà di spendita del nome della società verso i terzi; sotto questo punto di vista, il componente del consiglio di amministrazione certamente svolge funzioni direttive nella misura in cui partecipa alla formazione della volontà dell'ente amministrato. Né può sostenersi - come sostiene la difesa del convenuto - che per "*dirigenti*" debbano intendersi i soli "*direttori generali*": infatti, in mancanza di espressi indici normativi, la disposizione deve essere interpretata nel senso letterale e sistematico che intende riferirsi alla più generale funzione direttiva piuttosto che al più specifico rapporto di servizio tra la società e l'interessato.

Peraltro tale interpretazione risulta da tempo pacificamente accolta anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte:

«L'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un comune (o di una provincia) configura la causa d'ineleggibilità alla carica di sindaco del medesimo ente locale (o di presidente della provincia), di cui all'art. 60, primo comma, numero 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (che riproduce il testo già contemplato - per i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - dall'art. 2, primo comma, numero 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154), perché la nozione di "dirigente" recepita nella menzionata norma non è da intendere nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ., come indicativa di una particolare categoria di prestatori di lavoro subordinato, ma deve essere letta nel contesto normativo in cui è inserita, cioè con specifico riguardo alla disciplina giuridica delle società per azioni, e quindi come riferimento alla posizione di quanti concorrono - come coloro che compongono il consiglio di amministrazione di una società per azioni - all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa» (Cass. Civ. Sezioni Unite, 25 novembre 2003, n. 17981).

II.2.1.2.- Fermo restando quanto sopra, deve tuttavia osservarsi che nel caso di specie la carica di amministratore della Puglia Sviluppo S.p.A. non può ritenersi compresa nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, n. 10, bensì in quella di cui al successivo n. 11 che contempla "gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune".

Infatti Puglia Sviluppo S.p.A. - come risulta dal suo statuto contenuto per estratto nella visura societaria (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente) - è una società cd. *in house* ovvero sia una società bensì formalmente di diritto privato ma su cui la Regione Puglia, oltre ad essere socio unico, esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Sicché la partecipazione della Regione in Puglia Sviluppo S.p.A. è evidentemente totalitaria e non semplicemente maggioritaria, con la conseguenza che il caso di specie non

può rientrare nella previsione di cui al n. 10 (espressamente limitata alle società cd. miste o partecipate) ma deve invece essere ascritto alla previsione di cui al n. 11 (espressamente riferita anche alle aziende *dipendenti* dalla Regione).

Invero l'art. 2 della legge 154/1981, entrato in vigore in un'epoca in cui l'influenza del diritto europeo era solamente agli albori, oggi non può che essere interpretato avendo riguardo all'evoluzione sociale e normativa dei modelli di gestione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni di cui ai nn. 10 e 11 dell'art. 2 fanno infatti riferimento ai modelli rispettivamente di gestione *indiretta* e di gestione *strumentale* dei servizi pubblici locali e tale distinzione non può essere ignorata nella verifica della collocazione sistematica dei nuovi modelli. In particolare, per quello che qui rileva, il fenomeno dell'*in house providing* rappresenta l'ultima evoluzione della forma di gestione strumentale (ovverosia a mezzo di un apparato senza sostanziale alterità rispetto all'ente locale bensì solo soggettivamente e formalmente distinto da esso) che ha soppiantato le cd. aziende dipendenti ovverosia quegli enti (appunto) strumentali, dotati di personalità giuridica ed utilizzati per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

Pertanto, vertendosi in ipotesi di asserita ineleggibilità di un componente del consiglio di amministrazione di una società *in house* dell'ente regionale, il caso di specie deve più correttamente sussumersi nella disposizione di cui all'art. 2, comma I, n. 11 della legge 154/1981. Senza che ciò, peraltro, possa costituire un vizio di ultra-petizione, trattandosi di mera qualificazione giuridica della fattispecie (cfr. Cass. Civ., 21 marzo 2007, n. 6810) che non incide sugli elementi identificativi della domanda giudiziale.

II.2.1.3.- Conseguentemente a tale qualificazione giuridica, poiché l'art. 2, comma I, n. 11 della legge 154/1981 prevede espressamente l'ineleggibilità anche per gli *amministratori* delle aziende dipendenti, è ulteriormente corroborata la ricorrenza in capo al convenuto di una situazione astrattamente ostativa all'eleggibilità.

II.2.2.- Quanto alla sussistenza in concreto della causa di ineleggibilità in capo al convenuto, essa deve escludersi a fronte della verifica della cessazione delle funzioni da parte del Tammacco in epoca antecedente al termine fissato per la presentazione delle candidature ovvero il 22.08.2020.

II.2.2.1.- La cessazione delle funzioni è avvenuta in conseguenza delle dimissioni presentate dal consigliere di amministrazione. La verifica della produzione dell'effetto giuridico deve essere effettuata avendo riguardo alle norme che disciplinano il rapporto societario tra l'amministratore e l'ente e, dunque, nel caso di specie, in forza di quanto previsto dal codice civile per le società di capitali trattandosi appunto di società *in house* formalmente di diritto privato. In particolare, l'art. 2385 prevede al comma I che la rinuncia all'ufficio da parte del consigliere di amministrazione produce la cessazione con effetto immediato nel caso - come quello di specie - in cui rimanga in carica la maggioranza del consiglio. In atti vi è prova della comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC del 29.07.2020 dal Tammacco alla Presidente del CdA (Grazia D'Alonzo) (doc. 1, fascicolo convenuto) nonché dell'ulteriore PEC del 31.07.2020 trasmessa all'altro componente del CdA (Antonella Vincenti) ed al Presidente del Collegio Sindacale Ezio Filippo Castoldi (doc. 1, fascicolo convenuto). Pertanto, poiché la rinuncia è atto unilaterale recettizio, l'effetto di cessazione dalla carica di amministratore della Puglia Sviluppo S.p.A. si deve ritenere prodotto con l'immediata ricezione della comunicazione della PEC da parte di tutti i soggetti contemplati dalla norma di cui al 2385, comma I, c.c. e, dunque, al 31.07.2020.

Conseguentemente le dimissioni del Tammacco devono considerarsi tempestive atteso che la causa di ineleggibilità è stata rimossa prima del 22.08.2020.

II.2.2.2.- Non può essere condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui, ai fini della cessazione delle funzioni, occorre avere riguardo piuttosto alla data di iscrizione dell'evento nel registro delle imprese che produce gli effetti di cui all'art. 2193 c.c.. Adempimento che, nel

caso di specie, è avvenuto in data 10.09.2020 e dunque in epoca successiva al 22.08.2020.

Questo Collegio non ignora che la tesi del ricorrente - che si fonda sulla esigenza di conoscibilità dell'evento da parte dell'elettorato affinché le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto della *par condicio* - trova sostegno in un precedente della Suprema Corte: «*Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154 sull'inefficacia della causa d'ineleggibilità dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione, della provincia o del comune, la rinuncia alla carica, che è all'origine dell'ineleggibilità, deve essere documentata con le iscrizioni eseguite nel registro delle imprese a norma dell'art. 2193, comma 1, cod. civ*» (Cass. Civ., 12 giugno 2021, n. 9533). Tuttavia, ciò nondimeno, il Collegio intende discostarsi da tale precedente non ritenuto conforme all'ordinamento sotto diversi profili.

In primo luogo, la stessa Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in senso difforme - peraltro con un orientamento che può dirsi quantitativamente maggioritario - sostenendo che l'effetto della cessazione dell'incarico di amministratore si produce allorquando la rinuncia dell'interessato giunge nella sfera di conoscenza dei soggetti destinatari prescindendo dalla successiva iscrizione dell'evento nel registro delle imprese (cfr. ex multis, Cass. Civ., sentenze nn. 2490/2000, 10779/2003, 22280/2006, 20055/2008).

In secondo luogo, la pur innegabile esigenza di tutela dell'elettorato contenuta nelle disposizioni circa l'ineleggibilità, non può comunque condurre - per lo meno in assenza di un espresso indice normativo - al risultato giuridico-interpretativo di legare la tempestività della cessazione delle funzioni di amministratore al momento della pubblicazione del fatto nel registro delle imprese. E ciò per l'evidente inidoneità ed incompatibilità dell'art. 2193, comma I, c.c. a determinare nell'elettorato una conoscenza (anche solo legale) dell'evento che escluda il rischio di

inquinamento della competizione elettorale. Infatti, l'iscrizione nel registro delle imprese produce un effetto ben preciso ovvero sia quello di rendere il fatto opponibile ai terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l'iscrizione. Tale effetto riguarda i soli rapporti privatistici specifici che legano la società o i suoi organi ad altri privati i quali sono bensì estranei al rapporto societario ("terzi"), ma comunque sono soggetti determinati o determinabili che vengono a contatto con la società per esigenze negoziali. Del tutto differente è invece la relazione tra il candidato alla competizione e l'intero corpo elettorale: trattasi infatti di una dinamica di tipo pubblicistico che si instaura nei confronti di una categoria di soggetti indeterminata e generalizzata che rimane priva di qualsivoglia legame di negozialità gli organi sociali. Sicché l'applicazione al caso di specie della norma di cui all'art. 2193, comma I, c.c. non può avvenire neppure in via analogica poiché difetta il presupposto del caso simile ovvero della materia analoga richiesti dall'art. 12 delle preleggi: e infatti ritenere che la conoscibilità da parte dell'elettorato della rimozione della causa di ineleggibilità possa essere perseguita tramite la pretesa dell'iscrizione delle dimissioni nel registro delle imprese conduce alla non condivisibile conclusione di apprestare un rimedio tramite un mezzo a ciò non idoneo.

In terzo luogo, quand'anche si volesse ritenere che tramite la pubblicità nel registro delle imprese le dimissioni del candidato possano in qualche modo impattare sulla conoscenza da parte dell'elettorato, in ogni caso si giungerebbe ad un risultato inaccettabile per il sistema. E infatti risulterebbe ingiustificatamente compresso il diritto di elettorato passivo dell'interessato (peraltro di rango costituzionale) laddove si consideri che la pubblicità nel registro delle imprese costituisce l'esito di una procedura amministrativa a domanda dell'interessato che si sviluppa in una dimensione temporale necessariamente diacronica. Sicché non si realizzerebbe un equo temperamento degli interessi in gioco laddove si pretendesse che gli effetti della cessazione delle funzioni dell'amministratore debbano prodursi dal giorno della



pubblicazione anziché da quello della domanda (come peraltro è principio generale nei procedimenti di tipo amministrativo quale è quello della iscrizione di formalità presso il registro delle imprese).

Peraltro proprio nel caso di specie l'iscrizione nel registro delle imprese delle dimissioni dell'amministratore è avvenuta in data 10.09.2020 pur a fronte di una domanda tempestivamente presentata in data 13.08.2020.

Inoltre, a riprova dell'esigenza di bilanciare gli interessi confliggenti (da un lato, l'esercizio del diritto di elettorato passivo del singolo e, dall'altro, l'interesse pubblico alla *par condicio* nella competizione elettorale) vi è la circostanza che, limitatamente alle ipotesi di soggetti lavoratori dipendenti di una pubblica amministrazione, il legislatore ha previsto (con il comma V, dell'art. 2, legge 154/1981) una disciplina speciale dell'efficacia delle dimissioni e delle domande di aspettativa rivolte dagli interessati al datore di lavoro pubblico: domande che, in caso di inerzia della p.a., comunque producono la cessazione della funzioni entro cinque giorni e, dunque, entro un termine che il legislatore ha voluto notevolmente abbreviare rispetto a quello ordinario. Con ciò escludendo ancora una volta che possa ritenersi coerente con il sistema la tesi sostenuta dal ricorrente.

In quarto luogo, all'applicazione dell'art. 2193 c.c. osta anche la circostanza che l'amministratore dimissionario non ha l'obbligo giuridico di domandare l'iscrizione nel registro delle imprese delle proprie dimissioni. E infatti l'art. 2385, comma III, c.c. pone detto adempimento in capo al Collegio sindacale. Laddove pertanto sopravviva in capo al dimissionario un concreto interesse giuridico a domandare l'iscrizione nel registro esso, a norma dell'art. 2189 c.c., giustificerebbe la mera facoltà ma non anche l'obbligo di procedervi. Sicché anche sotto questo profilo non sembra corretto interpretare il sistema nel senso che la cessazione dell'incarico possa produrre effetti solo con la pubblicazione nel registro delle imprese.

In ultima analisi, l'interpretazione suggerita dal ricorrente incontra un ulteriore impedimento nella paradossale incertezza che può generarsi rispetto alle situazioni di fatto realizzabili nel tempo che intercorre tra la presentazione delle dimissioni da parte dell'interessato e la pubblicazione dell'evento nel registro delle imprese. Proprio nel caso di specie, infatti, è emerso che con deliberazione del 12.08.2020 la Giunta Regionale ha preso atto delle dimissioni del Tammacco ed ha provveduto alla nomina del sostituto, così peraltro esautorando del tutto il candidato alle elezioni con conseguente realizzazione effettiva della tutela dell'elettorato. Ciò conferma che l'effetto della cessazione dalla carica di amministratore è ordinariamente immediato, e che solo ed esclusivamente ai limitati effetti di cui all'art. 2193 c.c. può aversi riguardo alla data di iscrizione dell'evento nel registro delle imprese. Infatti, diversamente opinando, si potrebbe giungere al paradosso di far persistere il divieto di eleggibilità nel mondo giuridico pur a fronte della riscontrata inesistenza della situazione di fatto giustificativa di quel medesimo divieto.

II.2.2.3.- In definitiva, deve affermarsi che laddove l'art. 2, comma II, legge 154/1981, prevede l'inefficacia della causa di ineleggibilità per gli amministratori delle società in house (ovvero anche delle società partecipate) che abbiano cessato le loro funzioni a seguito di dimissioni, la relativa tempestività deve essere verificata avendo riguardo al disposto di cui all'art. 2385 c.c., senza che invece possa assumere rilevanza la successiva data di avvenuta iscrizione del fatto nel registro delle imprese.

II.3.- Pertanto, il ricorso non può essere accolto poiché al momento del termine per la presentazione delle candidature (22.08.2020) la causa di ineleggibilità già esistente in capo al convenuto era stata tempestivamente (31.07.2020) rimossa.

III.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico del ricorrente che è pertanto tenuto alla rifusione.

In assenza di esborsi sostenuti dal convenuto, la liquidazione dei soli compensi deve avvenire in base alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 avendo riguardo al valore

indeterminabile, ma a bassa complessità, della controversia. A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. vengono apportate le modifiche segnalate nella seguente tabella che si rendono opportune in ragione della semplicità delle questioni di fatto trattate, in ragione della peculiarità del rito, nonché in ragione dell'assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali:

Tabella parametri: giudizi sommari di cognizione innanzi al Tribunale			
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00			
FASI	VALORE MEDIO	VARIAZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	€ 1.620,00	/	€ 1.620,00
Introduttiva	€ 1.147,00	/	€ 1.147,00
Trattazione	€ 1.720,00	-70%	€ 516,00
Decisoria	€ 2.767,00	-50%	€ 1.383,50
TOTALE			€ 4.666,50

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio R.G. 14631/2020 introdotto da Conte Domenico, con ricorso depositato il 19.11.2020 nei confronti di Tammacco Saverio, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) RIGETTA il ricorso;
- 2) CONDANNA Conte Domenico alla rifusione in favore di Tammacco Saverio di spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 4.666,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- 3) DISPONE che a cura della Cancelleria il presente provvedimento sia comunicato al Presidente della Regione Puglia perché provveda alla relativa pubblicazione all'albo dell'ente nonché alle comunicazioni prescritte dalla legge;
- 4) DISPONE che a cura della Cancelleria il presente provvedimento sia comunicato al Prefetto di Bari.

Così deciso in Bari, camera di consiglio del 20 aprile 2021.

Il Giudice estensore  
*Emanuele Pinto*

Il Presidente  
*Saverio Umberto de Simone*